

STATUTO

ESSERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SESTO SAN GIOVANNI MI VIA
ANGELO VILLA 6

Numero REA: MI - 2755799

Codice fiscale: 13989060960

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 1613/1193 DI REPERTORIO
STATUTO

Denominazione, Sede, Durata, Scopo, Oggetto e Normativa applicabile

Art. 1 - Denominazione La Cooperativa, costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, è denominata: ESSERE COOPERATIVA SOCIALE ETS"

Art. 2 - Sede La Cooperativa ha sede nel Comune di Sesto San Giovanni e spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'Assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata La Cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta). Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i Soci che non hanno concorso all'approvazione della delibera di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica La Cooperativa, ai sensi della legge 381/91, e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non ha scopo di lucro. Lo scopo principale è il perseguimento dell'interesse generale della Comunità, la promozione umana, l'integrazione sociale delle persone attraverso la gestione di strutture di accoglienza, la promozione di iniziative di housing sociale e l'esercizio di servizi socio-assistenziali ed educativi, la condivisione della vita con persone in situazione di svantaggio economico e sociale attraverso l'accoglienza e l'esercizio di servizi socioassistenziali ed educativi, con una speciale attenzione ai bambini, ai giovani, alle famiglie che necessitano di un percorso di autonomia e di crescita nella propria esistenza nonché l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate in modo da fornire ad essi occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle che otterrebbero in contesti improntati alla competizione.

La Cooperativa si ispira anche ai principi che sono alla base del Movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono:

- La Mutualità;
- La Giustizia sociale;
- La Solidarietà sociale;
- La Partecipazione democratica;
- L'Impegno civile;
- L'equilibrio delle Responsabilità rispetto ai ruoli;
- Lo Spirito comunitario;
- Il legame con il Territorio;
- Un equilibrato rapporto con le Istituzioni pubbliche.

La Cooperativa può svolgere la sua attività anche nei

confronti di soggetti terzi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, a norma della legge n. 142/2001 e successive modificazioni, la Cooperativa può instaurare con i propri Soci rapporti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

I Soci lavoratori, indipendentemente dal tipo di rapporto instaurato, possono prestare la loro attività anche a favore di altri datori di lavoro o committenti.

Al fine della qualificazione di Cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa ai sensi dell'articolo 2514 Cod. Civ:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non potrà distribuire riserve fra i Soci cooperatori;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero Patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 5 - Oggetto

La Cooperativa intende promuovere la cultura della fiducia in sé stessi, dell'accoglienza, dell'incontro, della volontà di migliorare la propria condizione attraverso iniziative rivolte in particolare ai soggetti svantaggiati.

I soci, gli operatori ed i volontari della Cooperativa si impegnano ad aiutare ogni persona accolta a riconoscere la propria dignità, a scoprire le proprie capacità e a trovare anche nel tempo della debolezza e della sofferenza la volontà di riscatto ed automiglioramento.

Considerato lo scopo mutualistico definito dal presente Statuto, la Cooperativa ha per oggetto l'esercizio di attività socio-assistenziali ed educative, la gestione di strutture di accoglienza anche a carattere familiare e la promozione di iniziative di housing sociale e la conduzione di attività economiche autogestite, volte a favorire l'accesso delle persone svantaggiate a un contesto lavorativo dignitoso che consenta il miglioramento della loro condizione materiale e morale.

Per quanto concerne l'erogazione di servizi a favore di individui svantaggiati, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attivando le più opportune forme di intervento, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:

- l'organizzazione e la gestione di prestazioni

socioassistenziali ed educative anche a carattere continuativo, residenziale, semiresidenziale, o di assistenza domiciliare a favore di soggetti in stato di bisogno;

- gestione di case albergo e case di soggiorno in genere, l'esercizio di attività turistico-alberghiere, ricreative e culturali gestite in proprio, mediante strutture di proprietà o di terzi; in particolare svolgere la propria attività nel cosiddetto "turismo di sollievo" fornendo ad anziani, convalescenti, persone parzialmente autosufficienti e loro familiari soggiorni temporanei di sollievo, riabilitazione, convalescenza o vacanza, sia estiva che invernale;

- assicurare la programmazione dell'attività turistico-alberghiera e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

- concentrare l'offerta, promuovere e commercializzare l'attività dei soci attraverso l'istituzione di una rete comune;

- gestire ed effettuare, per conto dei soci, le fasi della pubblicità e della promozione turistico-alberghiere, fornendo ai soci stessi i mezzi tecnici appropriati per ridurre i costi di produzione;

- promuovere l'attività turistica, alberghiera, della ristorazione e di tutte le attività ad esse connesse o complementari ivi compreso la promozione dei prodotti tipici locali e di filiera corta, in Italia ed all'estero, con lo svolgimento di azioni pubblicitarie, d'informazione ai consumatori, di predisposizione di cataloghi informativi ai consumatori, di etichette, di partecipazioni ed organizzazioni di manifestazioni, fiere, feste, sagre, esposizioni, con l'allestimento di padiglioni, ed ogni altro idoneo mezzo promozionale;

- creare, gestire e coordinare centri di prenotazioni di alberghi e ristoranti anche in forma centralizzata e telematica;

- migliorare l'accoglienza e l'attrattiva complessiva delle aree territoriali interessate, attraverso lo sviluppo e l'istituzione di centri di ricettività, attività turistico-alberghiere, ricreative, sportive e di ristorazioni;

- fornire assistenza e consulenza tecnica e commerciale ai soci;

- divulgare, promuovere e coordinare studi, ricerche e sperimentazioni, organizzare corsi di formazione concernenti il miglioramento delle proprie attività;

- concordare, nell'interesse dei soci, le modalità di svolgimento dell'attività turistico-alberghiera, promuovere l'ottenimento di disciplinari comuni di certificazioni e di marchi di qualità, nazionali e internazionali, al fine di valorizzare e tutelare l'attività svolta dalla società e dai soci;

- rappresentare i soci nei confronti degli Organi della Pubblica Amministrazione e di tutti gli Enti, pubblici o privati, comunque interessati;

- formulare proposte agli enti pubblici ed agli organi della pubblica amministrazione e partecipare alla formazione dei programmi nel settore dell'attività turistico-alberghiera;
- curare la stipulazione di contratti e convenzioni con Enti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, la partecipazione a gare, aste o licitazioni private;
- curare la rilevazione e divulgazione di dati ed informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato;
- gestione di comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite, anche a carattere familiare, e servizi di accoglienza e socioassistenziali ed educativi per minori, adolescenti e giovani sottoposti a provvedimenti civili, amministrativi-penal emanati dal Tribunale per i Minorenni o privi di un ambiente familiare idoneo;
- gestione di comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite, anche a carattere familiare, e servizi di accoglienza e socioassistenziali ed educativi per adulti sottoposti a provvedimenti civili-amministrativi-penal emanati dal Tribunale;
- gestione di comunità residenziali e semiresidenziali e/o autogestite, anche a carattere familiare, e servizi di accoglienza e socioassistenziali ed educativi per nuclei familiari in difficoltà e in particolare per mamme con figli in situazione di difficoltà;
- promozione di azioni, iniziative e strumenti volti a favorire l'accesso delle persone svantaggiate a un contesto abitativo e sociale dignitoso che consenta il miglioramento e il rafforzamento della loro condizione;
- gestione di alloggi per l'autonomia;
- gestione di servizi diurni rivolti a minori in difficoltà ed alle famiglie;
- attività di sostegno e consulenza rivolte a minori e famiglie in difficoltà;
- ricerca e formazione di famiglie disponibili ad accogliere stabilmente o temporaneamente minori in difficoltà;
- servizi di assistenza domiciliare a minori;
- organizzazione di spazi neutri e di luoghi di incontro protetto;
- organizzazione di attività laboratoriali e di stages con finalità educative, formative e di socializzazione per minori o soggetti deboli;
- servizi di supporto e di prevenzione della devianza e della marginalità rivolti ai minori e alle loro famiglie;
- interventi di consulenza e di supporto rivolti alla prima infanzia ed alla genitorialità e gestione diretta di servizi rivolti alla prima infanzia;
- interventi di tipo formativo e culturale, anche attraverso il

coinvolgimento delle comunità locali e di altre realtà del terzo settore e del volontariato locale, quali ad esempio:

- convegni;
- seminari;
- corsi di aggiornamento e formazione;
- campi esperienziali.

Per quanto invece concerne l'inserimento lavorativo di individui svantaggiati, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante assunzione, sotto qualsiasi forma, di appalti e contratti per conto di Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati, società e persone fisiche, italiani, comunitari ed extracomunitari nell'ambito delle seguenti attività:

- gestione di bar, ristoranti, trattorie, tavole calde e/o fredde, fast food, paninoteche, enoteche, spaghetterie, pasticcerie, torrefazioni, gelaterie, pubs, Wine bar, birrerie e sale da tè, pizzerie anche da asporto, alberghi, campeggi, bed and breakfast, discoteche, stabilimenti balneari ed in generale la gestione di tutte le attività connesse alla ristorazione, compresa la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- locazione, conduzione, acquisto e vendita di attività commerciali concernenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, quali ristoranti, pizzerie, tavole calde, trattorie, pub, bar, Caffè, gelaterie, hotel, motel, camping, aziende di agriturismo e simili;

- gestione di laboratori per la produzione e la commercializzazione di prodotti alimentari e bevande, in particolare di dolciumi, di pasticceria, di gelateria e di creperia;

- commercio al minuto ed all'ingrosso, anche con assunzioni di rappresentanze e/o di agenzie di rappresentanza, con o senza deposito, di tutti i prodotti del settore alimentare, compresi i prodotti ittici e della carne, di prodotti dolciari, gelati, generi di gastronomia, pasticceria, alcolici, superalcolici, vini, birre;

- gestione di ricevitorie, tabaccherie e sale da gioco, nel rispetto delle norme vigenti al riguardo, compresa la gestione in concessione di concorsi, di giochi leciti, pronostici, di lotterie in genere, tipo totocalcio, totogol, totip, tris, lotto, enalotto, sisal, Lottomatica e tutte quelle ammesse

dalle vigenti leggi e pay-tv;

- commercio di articoli di cui alle tabelle merceologiche speciali per le tabaccherie e per i distributori automatici di carburanti e lubrificanti, articoli per fumatori e articoli da regalo, cartoleria e simili, prodotti inerenti tabacchi e concessioni di monopolio, giornali e libri;

- catering con servizio a domicilio per l'organizzazione di banchetti, e fornitura di pasti cotti e preconfezionati;

- organizzazione e gestione di servizi integrati / multiservizi rivolti agli immobili civili, industriali e di qualsiasi natura;
- lavori e servizi di manutenzione di opere edili in genere, tra cui lavori di costruzione edilizia in muratura, cemento armato, lavori di bonifica, opere stradali, fluviali, fognature, opere inerenti scavi e movimento terra, lavori di difesa e sistemazione idraulica;
- realizzazione e manutenzione di edifici civili, industriali, monumentali, completi di impianti e opere accessorie, restauro di fabbricati;
- installazione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, fotovoltaico, geotermico, eolico, ecc.;
- installazione di parchi e giardini, aree verdi, attività di giardinaggio e manutenzione degli stessi;
- servizi di bonifica terreni e servizi e opere cimiteriali, opere di sanificazione ambientale, disinquinamento, manutenzioni e pulizie presso condomini, uffici, aziende, stabilimenti in genere, manutenzione e pulizia strade, rimozione neve e ghiaccio;
- progettazione, realizzazione ed installazione e manutenzione di opere di carpenteria metallica, opere di falegnameria, lavori di tinteggiatura e verniciatura in genere;
- progettazione, costruzione, manutenzione di segnaletica orizzontale, verticale, luminosa, manutenzione di impianti semaforici, manutenzione di elementi di arredo urbano;
- progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici interni ed esterni, impianti di illuminazione pubblica e privata e di aree sportive, impianti telefonici, reti di trasmissione dati, reti wireless, impianti di riscaldamento e condizionamento;
- svolgere tutte quelle rifiniture necessarie ed utili affinché l'opera ed il lavoro sia finito a regola d'arte.
- commercio al dettaglio e all'ingrosso di materiali edili: cemento, malte, blocchetti di cemento, mattoni, tegole, legname, ceramiche, piastrelle per pavimenti e rivestimenti, materiali per impianti igienico-sanitari e per riscaldamento, elettrodomestici, accessori da bagno, pittura per interni ed esterni, vernici, carta da parati, parquet, laminato, pvc da pavimento, mobili ed arredo casa, cucine componibili, elettrodomestici, mobili da bagno e rubinetteria;
- progettazione, realizzazione e installazione di impianti idro-sanitari interni ed esterni;
- manutenzione delle aree verdi pubbliche e private e l'attività di giardinaggio in generale;
- creazione, cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole);
- manutenzione e riparazione di strade o piazze e opere pubbliche in genere;

- derattizzazione e disinfestazione;
- servizi di pulizia;
- spalatura neve;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di fiori e piante, prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio;
- pulizia tecnologica, monumentale e degli edifici e negli edifici in genere;
- spurgo di sostanza chimiche, biologiche e materiali in genere;
- noleggio di mezzi da lavoro o la concessione in uso a terzi;
- attività di edilizia, in particolare imbiancatura e verniciatura in genere;
- attività di consulenza, formazione e supervisione relativa alle attività sopraelencate;
- servizi di trasporto senza conducente sanitario non urgente;
- servizi di trasporto senza conducente conto proprio e conto terzi.

Tutte le attività della Cooperativa possono essere gestite in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa potrà raccogliere il risparmio tra i propri soci; tale attività è finalizzata unicamente al conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque entro i limiti del vigente ordinamento.

È tassativamente vietata la raccolta di risparmi tra il pubblico.

La Cooperativa provvederà all'emanazione di apposito regolamento.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La Cooperativa può anche operare conto terzi.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, il Consiglio di Amministrazione deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti Regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

I membri del Consiglio di Amministrazione, ed i membri dell'Organo di Controllo, se nominato, documentano — nella relazione sulla gestione e nella relazione dell'Organo di Controllo (se nominato)

— i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della Cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della Cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi Soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei Soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Art. 7 – Normativa applicabile

Alla Cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente Statuto:

- le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la Cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei Soci lavoratori;
- le disposizioni sugli Enti del Terzo settore, in quanto la Cooperativa sociale è di diritto un Ente del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;

- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di convocare, senza indugio, l'Assemblea per le necessarie modificazioni dello Statuto. I Soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

SEZIONE 2

Soci

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei Soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c.

Se, durante la vita della Cooperativa il numero di Soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie.

Possono essere Soci cooperatori:

- le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, legalmente capaci di agire, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori soci della Cooperativa per quanto concerne l'inserimento lavorativo. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

- le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della Cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

- i Soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

- le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 — il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I Soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Ai fini del presente Statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative

alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni.

Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei Soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al di sotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società. Possono inoltre essere Soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa. Non possono divenire Soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla Cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della Cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei Soci previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione deve pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal

Consiglio, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai Soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai Soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività del Consiglio di Amministrazione.

I Soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente Statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei Soci medesimi.

Correlativamente, la Cooperativa ha il dovere di contrarre con i Soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La Cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata degli altri Soci lavoratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi — a parità di qualifiche professionali — sulla base dell'anzianità di iscrizione alla Cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la Cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente Statuto,

dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei Soci cooperatori

Le quote dei Soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, Il Consiglio di Amministrazione può comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della Cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio.

Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 13 - Acquisto di quote proprie

Il Consiglio di Amministrazione può acquistare o rimborsare quote della Cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti

dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

SEZIONE 3

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente Statuto
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione

- la ricorrenza di una delle cause di esclusione
- la trasformazione della Cooperativa in altro tipo di società o altro ente
- il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la Cooperativa svolge la propria attività
- la cessazione dell'attività della Cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio
- la cessazione in via definitiva del rapporto di lavoro con la Cooperativa o dell'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso il Consiglio darà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio deve darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

I compiti di cui sopra non possono essere delegati.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico e per non aver partecipato per più di tre volte di seguito senza giustificato motivo, alle assemblee regolarmente convocate;
- per non aver adempiuto alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e

dislocazione sul territorio della attività, sono in concorrenza o in posizione di conflitto con la Cooperativa;

- per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

- per fallimento del socio;

- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio non può delegare i propri poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente Statuto.

Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 (centoottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la società gli eredi del socio defunto.

SEZIONE 4

Patrimonio e Mutualità

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei Soci operatori;

- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari;

- dalla riserva legale;

- dall'eventuale sovrapprezzo;

- dalla riserva straordinaria;

- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 20 - Prevalenza della mutualità

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività — in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la Cooperativa, esclusi i Soci volontari — delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della Cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della Cooperativa stessa.

La Cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri Soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la Cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, Cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Art. 21 - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura dalla legge;
- alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- alla riserva straordinaria;
- alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito Regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi apportati dai soci.

SEZIONE 5

Decisioni dei Soci - Assemblea

Art. 25 - Modalità di assunzione delle decisioni

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei Soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 26 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza.

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura del Consiglio, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai Soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i Soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, i membri dell'Organo di Controllo (se nominato) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo (se nominato) non presenti.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 28 - Intervento in Assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore

nominale della sua quota.

Il diritto di voto è sospeso per i Soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 29 - Rappresentanza nell'Assemblea

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla Cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

SEZIONE 6

Amministrazione

Art. 30 - Forme di amministrazione

Come previsto dall'art. 2542 c.c., la Cooperativa può essere amministrata esclusivamente da un Consiglio di Amministrazione.

Esso è composto da tre a otto membri, secondo il numero determinato dai Soci al momento della nomina.

La maggioranza dei membri del Consiglio deve essere scelta tra i Soci cooperatori, o tra le persone indicate dai Soci cooperatori persone giuridiche.

I Consiglieri durano in carica per un periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 31 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti ed un Segretario, quest'ultimo anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia oppure nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e dell'Organo di Controllo (se nominato) o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del

Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (se nominato).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le relative deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza di esso, dal Consigliere designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I Soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 32 - Sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione

Per la sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Art. 33 - Poteri di gestione

Al Consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 34 - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, oppure ad un Comitato esecutivo

composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e all'Organo di Controllo (se nominato), con una frequenza di almeno sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del Comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione. Segretario del Comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza

dei voti dei componenti.

Art. 35 - Rappresentanza

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, ai Vicepresidenti e agli Amministratori delegati.

Art. 36 - Rimborsi e compensi

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta. La facoltà di attribuire o meno ad essi un compenso ed il relativo ammontare spetta in via esclusiva all'Assemblea.

L'Assemblea può anche accantonare a favore dei membri del Consiglio, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

SEZIONE 7

Controllo

Art. 37 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 38 - Organo di Controllo

La Cooperativa può nominare un Organo di Controllo sia che esso sia costituito da un Collegio sindacale, da un Sindaco unico o da un Revisore unico.

Nei casi previsti dall'art. 2477 codice civile, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla elezione.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

La retribuzione, per l'intera durata del mandato, è determinata dall'Assemblea al momento della nomina.

Nell'eventualità che la Cooperativa decida di dotarsi di un Sindaco unico o di un Collegio sindacale, essi possono o meno essere incaricati della revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo deve essere integralmente composto da Revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le riunioni dell'Organo di Controllo, qualora esso sia collegiale, possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione. Di tali condizioni deve essere dato atto in sede di verbale della riunione.

SEZIONE 8

Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione

Art. 39 - Scioglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete al Consiglio di Amministrazione.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina l'Organo liquidatorio determinando:

- il numero dei Liquidatori;
- in caso di pluralità di Liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri del medesimo.

Art. 40 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-

zione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente Statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

SEZIONE 9

Disposizioni generali e finali

Art. 41 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e

soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze

previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 42 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Art. 43 - Mediazione e Foro competente

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse o contro i soci, da o contro la società, da o contro i Consiglieri, da o contro i membri dell'Organo di Controllo, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante tentativo di mediazione da esperire tramite un ente iscritto nel Registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della Giustizia. In caso di fallimento del tentativo di mediazione di cui sopra, si potrà far ricorso alla giustizia ordinaria.

È competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

F.TO: ROSSI MASSIMO

F.TO: ATZORI MARCO

F.TO: BUONAURO GENNARO

F.TO: LUCA CARESTIATO - NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta mediante aut. n. 3/4774/2000 del 19.07.2000